



Numero registro generale 19992/2021

Numero sezionale 1760/2026

Numero di raccolta generale 22642/2026

Data pubblicazione 03/07/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Guido Mercolino

Presidente

Luigi Abete

Consigliere

Luciano Varotti

Consigliere Rel.

Laura Scalia

Consigliere

Rita Elvira Anna Russo

Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto:

ESPROPRIAZIONE

Ud.21/04/2026 PU

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n° **19992** del ruolo generale dell'anno **2021**,

proposto da

Consorzio [REDACTED] **in**
liquidazione, ex art. 2, L. R. Basilicata n. 7 del 3 marzo 2021, c.f. e p.
iva [REDACTED] con sede legale in [REDACTED] Centro Direzionale
Zona Industriale, in persona del suo Commissario Liquidatore e legale
rappresentante pro tempore, avv. [REDACTED], nominato con Delibe-
razione della Giunta della Regione Basilicata n. 202100417, pubblicata in-
tegralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, n. 55 del 01
giugno 2021, parte 1, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ri-
corso, dall'avv. [REDACTED] (c.f. [REDACTED];
pec: [REDACTED]) ed elettivamente domiciliato
presso lo studio del nominato difensore in Roma, [REDACTED], fax
[REDACTED] (Studio [REDACTED]).

Ricorrente e Controricorrente
contro



██████████ residente in ██████████ in ██████████ -
██████████ c.f. ██████████, ██████████ ██████████ residente
in ██████████ in Via ██████████ c.f. ██████████,
difesi e rappresentati nel presente giudizio giusta procura speciale allegata
dall'Avv. ██████████ c.f. ██████████ (p.e.c. ██████████
██████████ - fax numero ██████████) ed elettivamente domiciliati
presso il suo indicato domicilio digitale di posta elettronica certificata.

Controricorrenti e Ricorrenti incidentali

avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Potenza n° 2160 depositata il
28 giugno 2021.

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti-
tuto Procuratore generale dottor Pasquale Serrao D'Aquino, che ha chiesto
di rigettare il ricorso principale proposto dal Consorzio ██████████
██████████ di accogliere il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso
incidentale, di rigettare il terzo motivo del ricorso incidentale.

Uditi gli avvocati ██████████ su delega scritta dell'avvocato ██████████
██████████, per il ricorrente, e ██████████ per i resistenti.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 aprile 2026 dal
consigliere Luciano Varotti.

FATTI DI CAUSA

1.- Luigi e ██████████ ██████████ – premesso di essere gli unici pro-
prietari dei suoli di mq 17.815 nel Comune di Potenza e di mq 4.161 nel
Comune di ██████████ per effetto di usucapione, come riconosciu-
to da una sentenza del 2008 del Tribunale di Potenza – chiesero al Con-
sorzio ██████████ della relativa Provincia il risarcimento del
danno per l'occupazione dei fondi.



A fronte dell'inerzia del Consorzio, i due proprietari adirono il Tar Basilicata, che, in accoglimento del ricorso, ordinò al resistente di provvedere sulle loro richieste.

Il Consorzio avviò quindi il procedimento per l'acquisizione sanante delle aree, ai sensi dell'art. 42-*bis* del d.P.R. n° 327/2001, ed all'esito comunicò il Decreto di acquisizione n° 60 del 20 febbraio 2018 sia con p.e.c. al difensore, avvocato [REDACTED], in data 21 marzo 2018, sia con raccomandata a/r ai due ablati, che venne ricevuta il 4 aprile 2018.

2.- I Tamburrini non accettarono l'indennizzo, liquidato col Decreto in euro 193.565,91, e proposero opposizione ex artt. 54 del d.P.R. n° 327/2001 e 29 del d.lgs. n° 150/2001 davanti alla Corte d'appello di Potenza, con ricorso depositato il 24 aprile 2018.

3.- Per quanto ancora qui rileva, la Corte preliminarmente rigettò l'eccezione, sollevata dal Consorzio, di inammissibilità dell'opposizione alla stima per tardività, dovendosi ritenere che il termine di trenta giorni decorresse dalla notificazione del Decreto di acquisizione nei confronti dei due espropriati a mezzo raccomandata a/r, ricevuta il 4 aprile 2018 (e non, invece, dalla precedente p.e.c. ricevuta dal loro difensore), con la conseguenza che il ricorso, depositato il 24 aprile successivo, era tempestivo.

Quindi, sulla scorta della c.t.u. e ritenendo che i suoli, aventi destinazione edificatoria, fossero stati completamente trasformati a seguito della realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a servizio della città di [REDACTED] e delle aree industriali di [REDACTED] e [REDACTED] liquidò (a) l'indennizzo per la perdita della proprietà in euro 386.777,60 (con valore al 20 febbraio 2018), pari ad euro 17,60 al mq per 21.976 mq; (b) il danno non patrimoniale in euro 38.677,76, pari al dieci per cento dell'importo *sub* (a); (c) l'indennizzo per l'occupazione legittima dal 22 maggio 2000 (data di immissione in possesso) alla scadenza del quinquennio (22 maggio 2005) in euro 135.085,75 (euro 27.017,15 per ogni anno); (d) l'indennizzo per i



cinque anni di occupazione illegittima non caduti in prescrizione, calcolati a ritroso dal deposito del ricorso (quindi dal 24 aprile 2013 al 24 aprile 2018) nella misura di euro 96.694,40 (pari ad euro 19.338,88 per ogni anno).

La Corte dichiarò, invece, prescritto il diritto al risarcimento per l'occupazione illegittima nel periodo intermedio tra gli spazi temporali *sub* (c) e (d).

La Corte, infine, riconobbe gli interessi dalla data del decreto di acquisizione, quanto agli indennizzi per la perdita della proprietà e per il pregiudizio non patrimoniale, e dalla domanda, quanto alle indennità di occupazione.

4.- Avverso tale ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il Consorzio, affidando il gravame a tre mezzi illustrati da memoria.

Resistono i [REDACTED] con controricorso illustrato da memoria, contenente quattro motivi di ricorso incidentale.

Il Procuratore Generale ha concluso come da epigrafe.

La causa è stata assegnata per la trattazione in udienza pubblica ai sensi dell'art. 379 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.- Col **primo motivo di ricorso principale** il Consorzio ripropone l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione a causa della sua tardività e deduce, pertanto, la violazione dell'art. 29 del d.lgs. n° 150/2011 e dell'art. 54 del d.P.R. n° 327/2001, in relazione all'art. 360 n° 3 cod. proc. civ.

6.- Il motivo è infondato.

Come anche recentemente deciso (per tutte: Cass., sez. I, 16 aprile 2025, n° 10077, con menzione di altri precedenti), il termine originariamente previsto dall'art. 54, secondo comma, del d.P.R. n° 327/2001, per proporre l'opposizione alla stima definitiva dell'indennità di esproprio, e



successivamente disciplinato dall'art. 29, terzo comma, del d.lgs. n° 150/2001, non è applicabile al diverso procedimento previsto dall'art. 42-*bis* del citato d.P.R., in quanto l'art. 29 predetto, pur essendo successivo alla introduzione dell'art. 42-*bis* nel corpo del d.P.R. n° 327, non fa alcun richiamo a tale ultimo istituto.

Ne deriva che il termine per impugnare la liquidazione dell'indennizzo contenuta nel decreto di acquisizione sanante è di dieci anni, non essendo consentite interpretazioni estensive o analogiche di altre norme che condizionano l'esercizio del diritto di azione con riferimento a termini di decadenza e inammissibilità non specificamente previsti dalla legge.

Ne discende che la questione della decorrenza del termine di impugnazione del decreto di acquisizione sanante dalla notificazione a mezzo p.e.c. o dalla raccomandata ricevuta da [REDACTED] è del tutto irrilevante nella presente vicenda, posto che la scadenza entro la quale l'ablato può far valere i suoi diritti è, come detto, quella della prescrizione ordinaria decennale.

7.- Col secondo motivo di ricorso principale il Consorzio censura l'ordinanza in base all'art. 360 n° 5 cod. proc. civ., deducendo che la Corte, nel liquidare gli indennizzi, non avrebbe preso in considerazione il vincolo di destinazione ad impianto di depurazione gravante sui terreni espropriati.

I terreni dei [REDACTED] erano situati in zona F del Piano regolatore generale, come peraltro scritto anche nella c.t.u., con la conseguenza che essi, contrariamente a quanto ritenuto la Corte di merito, non potevano considerarsi liberamente edificabili.

In ogni caso, essi erano anche sottoposti a vincolo di tutela ex art. 142, primo comma, lettera c), del d.lgs. n° 42/2004.

Col **terzo motivo di ricorso principale** il Consorzio si duole, ai sensi dell'art. 360 n° 3 cod. proc. civ., della violazione degli artt. 32, 37 e 40 del d.P.R. n° 327/2001.



La Corte, ritenendo edificabili le aree, avrebbe anche violato le norme indicate, liquidando le indennità in base al valore di fondi edificabili: destinazione esclusa nel caso di specie, dato che le possibilità legali di edificazione sono escluse tutte le volte in cui, per lo strumento urbanistico, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico.

8.- I motivi – esaminabili congiuntamente in ragione della loro connessione – sono fondati.

L'attività dei Consorzi di sviluppo industriale è disciplinata dagli artt. 50-56 del d.P.R. 6 marzo 1978 n° 218 (*"Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno"*) e, per ciò che concerne la Regione Basilicata, dalle leggi regionali 3 novembre 1998 n° 41 (*"Disciplina dei consorzi per lo sviluppo industriale"*) e 5 febbraio 2010 n° 18 (*"Misure finalizzate al riassetto ed al risanamento dei consorzi"*) [REDACTED] applicabili alla fattispecie *ratione temporis*.

Ora, l'art. 51 della legge n° 218/1978 prevede che i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono redatti a cura dei consorzi, seguendo, in quanto applicabili, i criteri e le direttive di cui all'art. 5, secondo comma, della legge 17 agosto 1942 n° 1150.

A decorrere dalla data di loro pubblicazione i Sindaci dei Comuni interessati adottano le misure di salvaguardia previste dall'articolo unico della legge 3 novembre 1952 n° 1902.

Inoltre, una volta approvati dalla Regione, i piani dei Consorzi producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla legge 17 agosto 1942 n° 1150.

Di contenuto sostanzialmente analogo è l'art. 7 della legge reg. Basilicata n° 41/1998.

Sulla scorta di tale tessuto normativo, questa Corte (sin da Cass., sez. I, 23 marzo 2001 n° 4200, seguita da Cass., sez. I, 6 dicembre 2002, n° 17330, da Cass., sez. I, 30 marzo 2009, n° 7616 e, più recentemente, da



Cass., sez. I, 10 gennaio 2026, n° 44) ha già avuto modo di precisare che i piani in parola contengono, di regola, prescrizioni urbanistiche di carattere generale, che, in virtù dell'art. 6 della legge n° 1150/1942, obbligano i Comuni ad uniformare il proprio strumento urbanistico generale alle direttive previste dal piano consortile.

Nondimeno, fino alla modifica dello strumento urbanistico comunale, è quest'ultimo a disciplinare direttamente l'assetto urbanistico del territorio ed a regolamentare l'edificabilità dei suoli e la loro destinazione: resta, pertanto, esclusa ogni modifica automatica delle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali ad opera dei piani territoriali di coordinamento e, quindi, anche dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale.

Si è, tuttavia, anche precisato – come già rilevato da Corte cost. n° 260/1976 – che i predetti piani consortili possono anche avere diretta ed immediata incidenza sugli interessi dei proprietari di aree incluse nel loro perimetro, nella misura in cui impongano vincoli di destinazione, attraverso la concreta individuazione di beni soggetti ad esproprio per l'esecuzione di opere di pubblica utilità ovvero per l'insediamento di determinati impianti industriali.

Per quanto sopra esposto è, invece, escluso – come invece pretendono i resistenti – che il piano consortile debba prevalere automaticamente su quello comunale (controricorso pagina 18) e che l'inclusione dei suoli nel piano consortile sia di per sé sufficiente a renderli edificabili in ragione della sua valenza conformativa (controricorso pagina 16).

Ora, la Corte di merito è partita dalla constatazione che *"i terreni in proprietà dei sigg. [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] nella loro complessiva estensione di mq. 21.976 (mq. 17.815 + mq. 4.161)"* erano stati *"completamente trasformati in seguito alla costruzione di opere per la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a servizio della città di [REDACTED] e delle aree industriali di [REDACTED] e [REDACTED]"* e che tali suoli aveva-



no *"sempre avuto una destinazione urbanistica edificatoria"* (ordinanza pagina 6).

Tuttavia, la correttezza di tale punto di partenza è smentita dallo stesso snodo motivazionale sopra riportato, nel quale la Corte predica – ad un tempo – l'edificabilità delle aree e la loro integrale destinazione alla ricezione del depuratore secondo il piano precedentemente adottato ed approvato dal Consorzio (a tal riguardo si osserva che, secondo le stesse allegazioni delle parti, con deliberazione n° 328 del 23 novembre 1998 il Consorzio [REDACTED] aveva approvato il progetto per i lavori di delocalizzazione del depuratore della città di [REDACTED] [controricorso pagina 4] e che con successiva delibera n° 54 del 3 marzo 2000 aveva approvato in via definitiva il progetto dei lavori per la realizzazione del nuovo impianto di depurazione [ricorso pagina 3]).

La Corte, al contrario, onde liquidare l'indennità di esproprio, avrebbe dovuto considerare la capacità legale di edificazione dei suoli dei Tamburino in base ai criteri previsti dall'art. 32, primo comma, del d.P.R. n° 327 (valutando dunque il bene in base alle sue caratteristiche alla data di emanazione del decreto di esproprio e tenendo conto *"dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista"*) e 37, terzo comma (secondo il quale *"si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento dell'emanazione del decreto di esproprio"*).

In sostanza, la Corte di merito avrebbe dovuto verificare (con riferimento alla data del decreto di acquisizione sanante) in quale zona dello strumento urbanistico comunale fossero inseriti i fondi dei [REDACTED] appurare se tale strumento fosse stato in precedenza modificato per renderlo conforme al piano consortile; accertare, in ogni caso, se il piano consortile contenesse già la localizzazione dell'impianto di depurazione, det-



tando così una disposizione di carattere non più conformativo, ma espropriativo, a carico dei proprietari.

Inoltre, dato che il Consorzio aveva eccepito che i suoli, secondo lo strumento urbanistico comunale, si trovavano in zona F (ossia in una parte del territorio destinata "*ad attrezzature ed impianti di interesse generale*": art. 2 del d.m. 2 aprile 1968 n° 1444), come pure riferito dal c.t.u. (nel passaggio trascritto a pagina 18 del ricorso), il Giudice del merito avrebbe anche dovuto anche considerare – come già più volte ribadito da questa Corte – che le zone F degli strumenti urbanistici sono caratterizzate da interventi destinati a servire un "*interesse generale*" realizzato dalla mano pubblica o da un soggetto istituzionalmente competente a realizzare opere pubbliche.

Pertanto, la destinazione funzionale della zona F alla soddisfazione di tale interesse preclude – di regola – ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, a meno che lo stesso strumento urbanistico non introduca una sottozona con possibilità edificatoria promiscua o privata.

È stato, infatti, più volte deciso in sede di legittimità (*ex multis*: Cass., sez. I, 12 agosto 2022, n° 24744, con menzione di altri precedenti) che, nel caso in cui non risultino specifiche disposizioni che diano spazio all'edificazione su iniziativa privata, l'inserimento dei suoli nella menzionata zona F (aree destinate ad opere di "*interesse generale*") di uno strumento urbanistico consente di ritenere non edificabili i suoli stessi, a meno che la normativa pianificatoria applicabile ammetta l'iniziativa dei privati nella realizzazione degli scopi cui sono destinate le zone F, anche mediante forme di convenzionamento (così Cass., sez. I, 8 marzo 2023, n° 6948).

Nulla di tutto ciò risulta dall'ordinanza impugnata, la quale ha pertanto liquidato l'indennizzo in modo non conforme a legge.

L'accoglimento dei motivi sopra indicati assorbe l'ulteriore tema del secondo mezzo (che andrà ovviamente verificato in sede di rinvio, ove già



appartenente all'oggetto della causa), col quale il ricorrente lamenta che la Corte non abbia considerato che l'alveo abbandonato del fiume Basento era sottoposto a vincolo di tutela ambientale.

9.- Si passa ora all'esame del ricorso incidentale.

Col **primo motivo di ricorso incidentale** i resistenti, sulla scorta dell'art. 360 n° 3 cod. proc. civ., deducono violazione dell'art. 132 del cod. proc. civ. e in base all'art. 360 n° 5 l'omesso esame di un fatto decisivo.

I controricorrenti rimproverano alla Corte di aver erroneamente detratto dal valore al metro quadrato dei suoli come accertato dal c.t.u. gli oneri di urbanizzazione, ragguagliati all'83,15%, nonostante il perito avesse individuato il valore unitario dei suoli mediante il sistema comparativo.

I rilevi difensivi formulati dagli ablati sul punto sarebbero stati totalmente pretermessi dalla Corte di merito.

Inoltre, sarebbe stato del tutto omesso l'esame del fatto storico costituito dalla delibera consortile n° 121/2010, con la quale il Consorzio, dopo aver fissato in euro 110,20 al mq il valore dei suoli industriali in Comune di [REDACTED] aveva anche fissato in euro 6,43 al mq il costo delle opere di urbanizzazione.

In via subordinata rispetto al primo motivo, i resistenti formulano un **secondo mezzo di ricorso incidentale**, veicolando i fatti esposti con la precedente doglianza mediante l'art. 360 n° 4 cod. proc. civ.

10.- Il primo motivo è fondato e determina l'assorbimento del secondo.

È noto, infatti, che, quando la stima del valore venale avvenga mediante il metodo sintetico-comparativo, come avvenuto nella presente fattispecie, non è corretto detrarre dal prezzo dei beni ablati gli oneri di urbanizzazione, in quanto il valore formatosi sul mercato tiene già conto degli oneri connessi allo sfruttamento del suolo (*ex multis*: Cass., sez. I, 14 giugno 2018, n° 15693).



Ora, i ricorrenti incidentali hanno debitamente trascritto le osservazioni alla c.t.u. e le difese svolte davanti alla Corte d'appello, dalle quali risulta che il tema della deduzione degli oneri di urbanizzazione venne posto alla Corte, al pari di quello della delibera n° 121/2010, nella quale il Consorzio aveva fissato in una cifra superiore l'indennizzo al metro quadrato ed in un importo inferiore gli oneri predetti.

Nessun passaggio motivazionale è dato di leggere nell'ordinanza gravata in ordine a tali questioni, sicuramente rilevanti ai fini del decidere.

Giova solo rammentare che, sebbene questa Corte abbia escluso che l'omesso esame di puntuali e specifiche critiche alla c.t.u. sia veicolabile attraverso l'art. 360 n° 5 cod. proc. civ., trattandosi pur sempre di mere argomentazioni difensive (così Cass., sez. I, 12 aprile 2024 n° 9925), nell'ipotesi in cui la parte censuri la motivazione adesiva ad una c.t.u. che abbia omesso l'esame di un fatto storico (qual è, qui, l'indebita detrazione degli oneri di urbanizzazione operata col metodo comparativo e l'esistenza di una precedente delibera, emessa dal Consorzio, di liquidazione di un diverso valore dei suoli e degli oneri menzionati), la critica è pienamente sussumibile nell'art. 360 n° 5 (sul che si veda Cass., sez. III, 29 gennaio 2018, n° 2061).

11.- Col terzo mezzo di ricorso incidentale i resistenti si dolgono, in base all'art. 360 n° 3 cod. proc. civ., della violazione degli artt. 1224 e 1282 cod. civ., 20 della legge n° 865/1971 e 50 del d.P.R. n° 327/2001.

La Corte, dopo aver liquidato l'indennità per l'occupazione titolata dal 22 maggio 2000 al 22 maggio 2005, avrebbe erroneamente attribuito gli interessi solo a decorrere dalla domanda e non, invece, come avrebbe dovuto, dalla data finale di ogni singolo anno.

12.- Il motivo è fondato.

È noto, infatti, che – nonostante l'art. 42-*bis* del d.P.R. n° 327/2001 faccia esclusivo riferimento al ristoro per il periodo di occupazione illegittima dei fondi, senza menzionare il periodo di occupazione legittima e la



relativa indennità – resta comunque salvo, anche in caso di emissione del provvedimento di acquisizione sanante, il diritto dell'espropriato di percepire, in aggiunta all'indennizzo per la perdita della proprietà e per il periodo di occupazione illecita, anche quello per il periodo di occupazione titolata (Cass., Sez. Un., 21 agosto 2020, n° 17581).

L'art. 42-*bis*, infatti, disciplina un provvedimento di condono (inteso in senso atecnico) per una pregressa situazione *contra ius*, con la conseguenza che per il periodo di occupazione titolata non c'è alcuna ragione di procedere a sanatoria.

È per tale ragione che, del tutto coerentemente, l'art. 42-*bis* non menziona l'indennità di occupazione titolata: quest'ultima, infatti, pur potendo essere liquidata, insieme ed occasionalmente, all'indennità per la sanatoria (con un provvedimento formalmente unico ma nella sostanza plurimo, in quanto contenente una duplice statuizione), segue comunque la sua propria sorte, distinta da quella dell'indennizzo principale.

Ne deriva, ulteriormente, che, volta che sia congiuntamente liquidato anche l'indennizzo per l'occupazione lecita, devono anche essere liquidati gli interessi sulla somma riconosciuta per ogni singola annualità, essendo ben noto che il relativo diritto matura al compimento di ciascun anno, costituendo un capitale separato, sino al soddisfo (per tutte: Cass., sez. I, 16 agosto 2025, n° 23391, con menzione di altri precedenti).

13.- Con la **quarta doglianza incidentale**, basata sull'art. 360 n° 3 cod. proc. civ., i [REDACTED] deducono la violazione degli artt. 42-*bis*, terzo comma, del d.P.R. 327/2001, 2946, 2043, 2947 cod. civ.

La Corte avrebbe erroneamente dichiarato prescritto, in ragione del decorso quinquennale del termine, il diritto all'indennità da occupazione illecita, iniziata alla scadenza di quella legittima (22 maggio 2005) e durata sino all'emissione del decreto di acquisizione sanante (20 febbraio 2018).



Il diritto azionato, infatti, non avrebbe natura risarcitoria, come ritenuto dalla Corte di merito, ma indennitaria, con la conseguenza che il termine di prescrizione sarebbe di dieci e non di cinque anni.

14.- Anche questo motivo è fondato.

Il provvedimento di acquisizione *ex art. 42-bis* genera una sanatoria di una precedente situazione *contra ius* e lo fa con effetto *ex nunc*, ossia, come si esprime lo stesso articolo di legge, “*non retroattivamente*”.

Al proprietario è, dunque, liquidato un importo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale: il primo comprensivo anche del pregiudizio derivante dalla “*occupazione senza titolo*” (terzo comma).

Ne discende che, trattandosi di un diritto sorto con lo stesso provvedimento di acquisizione, esso non poteva essere esercitato in data anteriore al provvedimento stesso (art. 2395 cod. civ.).

Non merita, dunque, adesione la pronuncia della Corte di merito che ha dichiarato parzialmente prescritto (nella misura indicata nella precedente parte narrativa della presente sentenza) il diritto degli ablati a ricevere il ristoro per l'occupazione non titolata, salva ovviamente la possibilità per la Corte stessa di liquidare tale indennità non in base al numero esatto degli anni di occupazione, ma in base a quanto risulti dagli atti del giudizio (“*Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno*”: art. 42-bis, terzo comma).

Giova, da ultimo, precisare che il Collegio intende discostarsi, sul punto, dal precedente di Cass., sez. I, 16 aprile 2025, n° 10081, in quanto tale ordinanza non sembra tenere conto della menzionata natura unitaria (e con effetto *ex nunc*) del provvedimento di liquidazione *ex art. 42-bis* e della conseguente possibilità di esercitare il diritto relativo all'occupazione illegittima solo dopo il decreto di esproprio.

Cass. n. 10081/25, inoltre, richiama come precedente specifico Cass., sez. I, 26 settembre 2024, n° 25707, che, però, non sembra essere tale,



dato che nella vicenda decisa da quest'ultima ordinanza le parti non avevano fatto questione di prescrizione del diritto relativo all'occupazione senza titolo: per tale ragione l'indennizzo relativo è stato riconosciuto, in quella lite, per tutta l'estensione temporale dell'occupazione.

15.- A seguito dell'accoglimento dei motivi sopra indicati, segue la cassazione dell'ordinanza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte d'appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

p.q.m.

la Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso principale ed il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso incidentale. Rigetta il primo motivo di ricorso principale. Dichiara assorbito il secondo mezzo di ricorso incidentale. Cassa l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma il 21 aprile 2026, nell'adunanza camerale della prima sezione.

Il Consigliere estensore

Luciano Varotti

Il Presidente

Guido Mercolino

